Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 23 agosto 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° agosto 1947
registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1947
registro Presidenza n. 9, foglio n. 386.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMPANA Giuseppe di Clinio e di Galetti Clorinda, nato a Correggio (Reggio Emilia) nel 1928, partigiano combattente (*alla memoria*). — Organizzatore instancabile fin dai primi giorni della lotta clandestina, perseguitato e ricercato dalle polizie nazifasciste, si arruolava in una formazione G.A.P. scrivendo con il suo coraggio pagine di valore e di gloria. Caduto in un'imboscata tesagli dal nemico, riusciva a rompere il cerchio di fuoco che si stringeva attorno a lui. Inseguito e catturato, subiva stoicamente dura prigionia e sevizie inumane, ribellandosi con fierezza agli allettamenti delle più perfide lusinghe. La sua tempra più tenace della ferocia nemica resistette a tanto martirio e la sua fede che mai crollò gli dette la forza di tacere sfidando con sublime silenzio, gli aguzzini che cercavano estirpargli rivelazioni e delazioni. Chiudeva col capestro la giovane vita offerta in olocausto, per la redenzione della Patria oppressa. — San Giacomo Roncoli, 30 settembre 1944.

DI MAGGIO Cosimo fu Giuseppe e di Schiavoni Carmela, nato a Castellaneta (Taranto), partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di plotone partigiano, sosteneva l'irruenza di un attacco nemico, incitando con la parola e con l'esempio i propri uomini a resistere. Rimasto fuori combattimento per ferite il proprio comandante di compagnia, audacemente contrattaccava col suo reparto l'avversario fermandone l'impeto e permettendo con la sua tempestiva azione lo schieramento della compagnia. Prodigandosi ove maggiore era il pericolo, arrestava con intenso lancio di bombe a mano i ripetuti tentativi di attacco del nemico e, mentre in un supremo atto di eroismo si lanciava alla testa dei suoi partigiani contro l'avversario che già cominciava a ripiegare, cadeva colpito a morte. Le ultime parole furono di incitamento a perseverare nella lotta. Il battaglione, a onorarne la memoria, assunse il nome del sublime eroe. — Brezovac « Jugoslavia », q. 279 25 aprile 1945.

DODI Luciano di Umberto e di Stronchi Rosa, nato a Correggio (Reggio Emilia) nel 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Organizzatore instancabile, con fede ravvivata da cocente dolore per la morte del padre, fucilato dai nazifascisti, perseguitato e ricercato per la sua attività clandestina, si arruolava in una formazione G.A.P ove fu combattente di alto valore tanto da essere citato all'ordine del giorno partigiano della zona. Ricercato e perseguitato dalle spie nemiche, cadeva sotto il piombo nemico, offrendo in olocausto la sua giovane vita per la redenzione della Patria oppressa. — Santa Croce, 18 settembre 1944.

FAILLA Saverio fu Francesco e di Tarpera Stella, nato a Caltagirone (Catania) nel 1918, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di plotone partigiano, distintosi più volte per coraggio e capacità di comando nell'impari dura lotta contro il preponderante nemico, nel corso di un duro combattimento, mentre alla testa dei propri uomini prendeva d'assalto una postazione nemica fortemente munita, veniva gravemente colpito da una raffica avversaria. Incurante del dolore e del martirio delle carni straziate, aiutato da un compagno, medicava alla meglio le gravi ferite, riprendendo subito il suo posto di lotta. Stremato dallo sforzo si abbatteva al suolo trovando tuttavia la forza di lanciare ancora l'ultima bomba a mano e di incitare, prima del supremo sacrificio, i compagni alla lotta. Chiaro esempio di sangue freddo, alto senso del dovere e sublime spirito di sacrificio. — Majadan (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

LIPPI Ettore di Cesare e di Michlon Letizia, nato a Firenze nel 1920, vice brigadiere di finanza, partigiano combattente (*alla memoria*). — Vice comandante di plotone durante la fase iniziale di un'offensiva sferrata su tutto il fronte per spezzare definitivamente la resistenza tedesca riceveva il compito di distruggere un gruppo di fortini della posizione difensiva avversaria fortemente presidiati e protetti da campi minati. Iniziato l'attacco su terreno difficile e scoperto, caduto gravemente ferito il comandante di plotone, assumeva il comando degli uomini ed incurante del micidiale fuoco nemico, si slanciava superbamente alla testa del reparto trascinandolo col suo entusiastico ardire all'assalto. Una prima raf-

fica che gli straziava le carni non rallentava il suo slancio e sorretto dalla sua ardente fede, cosciente dell'assoluta necessità di assolvere il compito affidatogli, proseguiva eroicamente nella lotta fino a quando il piombo nemico lo colpiva a morte. Cadendo incitava ancora il proprio reparto a non curarsi di lui ed a continuare nell'assalto e spirava esalando l'ultimo respiro al grido: « Avanti per la libertà ». Esempio luminoso di coraggio, abnegazione, spirito di sacrificio ed alto senso del dovere. — Babinndol (Jugoslavia), quota 98, 12 aprile 1945.

MARCIANO Erardo di Giovanni e di Spazzoli Maria, nato a Forlì nel 1909, partigiano combattente (*alla memoria*). — Educato ad alti ideali di libertà fu tra i primi nella lotta contro il nazi-fascismo e dopo aver svolta con fede ed entusiasmo opera di alta ed efficace propaganda, impugnava le armi rifulgendo per coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo nei duri vittoriosi combattimenti che spianarono la strada alle truppe alleate e dettero l'agognata libertà alle popolazioni oppresse dalla tirannide nazifascista. Accorreva da solo in soccorso di una donna presa in ostaggio da una pattuglia tedesca e, cosciente del rischio cui si esponeva, si avvicinava audacemente alla casa ove il nemico si era asserragliato con la preda, cercando con il fuoco del suo moschetto di aprirsi un varco per liberare l'innocente vittima. Gravemente ferito, non desisteva dalla generosa ed audace impresa e, sostenuto dalla nobiltà dello scopo, incurante della ferita che gli bruciava le carni, strisciando sul terreno, si avvicinava ancor più al nemico. Nel supremo tentativo di lanciare contro di esso le sue bombe a mano, veniva colpito da una raffica di mitraglia, che ne stroncava la nobile esistenza. Esempio di alto coraggio, di sprezzo del pericolo e di cavalleresca abnegazione. — Bellaria, San Mauro, 25-26 settembre 1944.

PIANTANIDA Marcello di Ettore e di Favel Anna, nato a Torino nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Portaordini di compagnia, incaricato, durante un aspro combattimento, di portare un ordine ad altri reparti, nell'attraversare una zona fortemente battuta dal fuoco nemico, cadeva gravemente colpito. Conscio dell'importanza del compito affidatogli, nonostante le gravi ferite, trascinandosi carponi, con supremo sforzo riusciva a portare a termine la sua missione. Stremato, ma orgoglioso del dovere compiuto, esalava l'ultimo respiro, onorato dai compagni che, dando il suo nome al reparto, ne eternarono la memoria. Sublime esempio di coraggio e di alto senso del dovere spinto fino al supremo sacrificio. — Tovarnik (Jugoslavia), 2 febbraio 1945.

PRATI Renato fu Ferruccio e fu Solmi Clara, nato a Modena nel 1899, partigiano combattente (*alla memoria*). — Vecchio antifascista, più volte incarcerato per l'indomita volontà di ribellione alla tirannide, accorse tra i primi all'appello della patria oppressa. Instancabile animatore e potenziatore del movimento clandestino di resistenza in lunghi mesi si prodigò arditamente per porre in salvo ebrei e perseguitati politici. Commissario di brigata partigiana partecipò a diversi cruenti combattimenti distinguendosi per coraggio ed ardimento. Alla testa di un pugno di audaci, sprezzante del pericolo e della vita, combattè per una intera giornata contro preponderanti forze avversarie. Rotta la resistenza tedesca, colpito a morte, dopo due giorni di agonia immolò alla Patria la sua nobile esistenza tutta dedita al servizio di quegli ideali per cui tanto aveva lottato e sofferto. — Sassuolo, 23 aprile 1945.

ZANTI Angelo di Pietro e fu Sterpelli Teresa, nato a Cavriago (Reggio Emilia) nel 1896, partigiano combattente (*alla memoria*). — Perseguitato politico per la sua fede antifascista, subì carcere ed esilio fino al giorno in cui impugnò le armi partecipando attivamente alla lotta di liberazione. Eletto commissario di guerra del Comando piazza di Reggio Emilia, apportò la fiamma della sua fede e la sua esperienza di cospiratore nell'organizzare le formazioni clandestine. Visse la dura vita di combattente e tenne alta fra i suoi partigiani la fiaccola dell'ardimento e della libertà. Arrestato, in seguito a delazione fu sottoposto a crudeli sevizie che sopportò con fierezza senza nulla rivelare. Condannato a morte affrontò l'estremo supplizio dopo aver esortato il figlio quindicenne a proseguire nella lotta per la redenzione della Patria e cadde gridando: « Viva l'Italia ». — Reggio Emilia, 23 febbraio 1945.

CAVALIERI Otello di Agostino e di Vecchi Cesira, nato a Modena nel 1917, partigiano combattente. — Comandante di brigata partigiana, in numerose azioni di guerriglia ed in audaci atti di sabotaggio, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. A Monte Penna, ad Ospitale, a Capanna Tassoni, la formazione da lui valorosamente guidata si copriva di gloria per aver sostenuto in giornate di duri aspri combattimenti l'urto di preponderanti forze nemiche, riuscendo sempre a costringerle alla fuga ed infliggendo loro gravissime perdite. Magnifico esempio di cosciente eroismo, elevato spirito di sacrificio e capacità di comando. — Appennino Modenese, 29 settembre 1943-24 maggio 1944.

FERRARI Didimo fu Armando e di Tinterri Celestina, nato a Metz (Francia) nel 1912, partigiano combattente. — Commissario di guerra delle formazioni partigiane reggiane, istruì, animò e condusse più volte vittoriosamente all'attacco gli intrepidi volontari della libertà. In seguito ad una puntata offensiva del nemico, partecipò volontariamente al contrattacco come semplice gregario. Rimasti feriti il comandante e il vice comandante della formazione, in un momento particolarmente critico per le armi partigiane, assunse il comando del reparto ed audacemente si lanciava nella battaglia trascinando con l'esempio e con la parola i suoi compagni che, snidando casa per casa il nemico più volte superiore, aggiunsero nuova gloria alle formazioni garibaldine. — Appennino Reggiano, 12 marzo 1944.

MUCCI Giuseppe di Casimiro e di Bocchi Leontina, nato a Monchio (Modena) nel 1928, partigiano combattente — Appena quindicenne, si arruolava volontariamente nelle formazioni partigiane, portando nella dura lotta il prezioso contributo del suo giovanile entusiasmo. In un combattimento di estrema violenza del proprio reparto contro forze tedesche cinque volte superiori, con temerario ardimento, unitamente ad un giovanissimo compagno, di propria iniziativa, riusciva a fermare il nemico con l'intenso fuoco di un'arma automatica, permettendo il ripiegamento della sua formazione. Rimasto privo di munizioni, desisteva dall'impari lotta e riusciva a raggiungere la sua formazione che al di lui ardito e tempestivo gesto doveva la salvezza. Magnifico esempio di cosciente eroismo e di giovanile audacia. — Appennino Modenese, 15 gennaio 1944-30 aprile 1945.

REGGIANI Massimo di Augusto e di Bergianti Erminia, nato a Novi (Modena) nel 1927, partigiano combattente. — Diciassettenne entusiasta, audacemente evaso da un campo di concentramento ove era stato tradotto per la sua attività clandestina, ritornava subito nelle file partigiane. Durante un cruento combattimento, assegnato ad un posto di blocco per impedire l'afflusso di rinforzi nemici, di fronte al sopraggiungere di forze soverchianti ordinava il ripiegamento del proprio drappello restando sul posto con due soli compagni ed affrontando due autoblinde tedesche. Caduto un compagno e ferito l'altro, continuava da solo nella impari lotta, fino a che favorito dall'oscurità, ripiegava portando in salvo il compagno ferito. Esempio mirabile di coraggio, di abnegazione e di generosa pietà. — Rovereto Ponte Cicogna, 3 marzo 1945.

ROLI Lino di Virgilio e di Malverti Argia, nato a Modena nel 1920, partigiano combattente. — Combattente valoroso ed audace fin dall'inizio della lotta di resistenza, organizzatore ed esecutore di numerosi audaci atti di sabotaggio, alla testa di una squadra di ardimentosi attaccava e costringeva alla resa un distaccamento tedesco che lasciava nelle sue mani abbondante bottino di armi e munizioni. Comandante di una provata capacità guidava valorosamente i suoi uomini all'attacco di un convoglio ferroviario e dopo due ore di accaniti combattimenti riusciva a mettere in fuga le truppe germaniche di scorta e ad impadronirsi d'ingente materiale bellico. Nominato intendente generale delle truppe di montagna, riorganizzava e potenziava tutti i servizi logistici superando difficoltà di ogni genere ed apportando prezioso contributo alla preparazione delle gesta che portarono alla vittoria finale. Magnifico esempio di cosciente coraggio e capacità di comando. — Zona di Modena, settembre 1943-aprile 1945.

SASSATELLI Egaro di Alberto e di Compagni Concetta, nato a Modena nel 1928, partigiano combattente. — Appena quindicenne si arruolava volontariamente nelle formazioni partigiane, portando nella dura lotta il prezioso contributo del suo giovanile entusiasmo. In un combattimento di estrema violenza del proprio reparto contro forze tedesche cinque volte superiori, con temerario ardimento, unitamente ad un giovanissimo compagno, di propria iniziativa, riusciva a fermare il nemico con l'intenso fuoco di un'arma automatica, permettendo il ripiegamento della sua formazione. Rimasto privo di munizioni desisteva dall'impari lotta e riusciva a raggiungere la sua formazione che al di lui tempestivo ed ardito gesto doveva la salvezza. Magnifico esempio di cosciente eroismo e di giovanile audacia. — Appennino Modenese, 15 gennaio 1944-30 aprile 1945.

(2781)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1949, n. 529.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (quarto provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 41. — Imposta sulle successioni e donazioni	L.	500.000.000
Cap. n. 218. — Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, ecc.	»	500.000.000
Totale . . .	L.	1.000.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 18 luglio 1949, n. 530.
Modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'art. 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è elevato a giorni trenta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 531.
Maggiorazione del sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso è maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.

Tale maggiorazione si applica ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'articolo precedente sarà corrisposto nella misura medesima, tanto ai detentori di diritti a mutuo originari, quanto ai detentori di diritti a mutuo a titolo oneroso, e a tal fine non si applicano le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, e dell'art. 4 della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Art. 3.

E' consentito il trasferimento del diritto a contributi ad aree diverse da quella prescelta e denunciata a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, purchè la nuova area si trovi nel territorio dello stesso Comune.

Art. 4.

Gli interessati, per ottenere il sussidio previsto nei precedenti articoli, dovranno presentare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda ai competenti uffici del Genio civile, corredata da un nuovo progetto esecutivo ovvero da un nuovo preventivo di spesa in sostituzione di quello allegato al progetto esecutivo già prodotto.

Per le ditte che alla scadenza dell'anno di cui al comma precedente non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile formale comunicazione della concessione del sussidio ai sensi dell'art. 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, la sopraindicata domanda e il nuovo preventivo di spesa dovranno essere presentati non oltre sei mesi dalla data di comunicazione dell'intervenuta concessione del sussidio.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire case popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che ancora sono alloggiate in baracche nei Comuni colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915 fino al limite di spesa di lire due miliardi.

Le baracche che sono rese libere devono immediatamente essere demolite a cura del Genio civile nell'atto del trasferimento degli occupanti nei nuovi alloggi.

Art. 6.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'esercizio 1949-1950 con i fondi autorizzati con l'art. 6 del decreto legislativo 3 settem-

bre 1947, n. 940, ed iscritti ai capitoli 183 e 184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; e per gli esercizi successivi con stanziamenti di lire un miliardo nell'esercizio 1950-1951; di lire un miliardo nell'esercizio 1951-1952 e di lire un miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1952-1953.

Art. 7.

Tutti gli atti per la presentazione, istruttoria e documentazione delle pratiche, tutti i contratti di finanziamento e cessione di credito o di trasferimento di aree e le eventuali notifiche per la riscossione delle somme anticipate da parte di ditte esecutrici dei lavori, di società, enti, istituti di credito saranno esenti da qualunque imposta di registro e tassa di bollo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 532.

Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione dei danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spesa disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilità speciale di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10 lettera *b*) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49 è ridotta di lire 200 milioni.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 15 agosto 1949, n. 533.

Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio.

Ogni patto contrario è nullo.

Art. 2.

I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-1949 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.

Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1949, la proroga di cui al comma precedente cesserà col termine della corrispondente annata agraria 1950-51.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente.

Art. 4.

Per la decisione delle controversie relative all'anticipata risoluzione del contratto a norma dell'art. 2119 del Codice civile e delle altre cui può dar luogo l'applicazione della presente legge, si osservano le disposizioni degli articoli 429 e seguenti del Codice di procedura civile e sue modificazioni, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 5.

Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del pretore.

Il pretore, premesso un esperimento di conciliazione, giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati, anche fra persone non iscritte negli albi speciali di cui agli articoli 61 e 441 del Codice di procedura civile in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione, in numero doppio, delle associazioni sindacali interessate.

La nomina ha la durata di un anno e può essere rinnovata purchè l'interessato lo consenta.

Art. 6.

L'appello è proposto innanzi al Tribunale.

Il Tribunale giudica con l'assistenza di consulenti tecnici nominati dal presidente nei modi e nel numero previsto dall'articolo precedente.

Art. 7.

La nomina di consulenti tecnici previsti dai precedenti articoli 5 e 6 deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e successivamente nei trenta giorni precedenti alla cessazione dall'ufficio dei consulenti da sostituire.

Se le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni entro quindici giorni dalla richiesta, il pretore o il presidente del Tribunale provvedono d'ufficio.

Art. 8.

I cittadini nominati consulenti tecnici non possono rifiutare l'incarico.

Ad essi è dovuto, oltre all'indennità di missione nella misura spettante agli impiegati dello Stato di 6° grado, un gettone di presenza di lire 600 per ogni giornata di adunanza.

Le spese dipendenti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio finanziario 1949-1950 esse graveranno sul capitolo 8 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero, presentato al Parlamento il 25 febbraio 1949.

Art. 9.

I prestatori di lavoro di cui all'art. 1 godono in ogni grado di giudizio della esenzione dalle tasse di registro e di bollo.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 15 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — SEGNI — GRASSI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1949, n. 534.

Determinazione della misura della indennità al direttore generale, al direttore del Servizio amministrativo ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 38 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 e l'art. 54 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al direttore generale ed al direttore del Servizio amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali è corrisposta a decorrere dal 1° luglio 1948 una indennità commisurata rispettivamente ai due quinti ed ai tre decimi del trattamento economico di missione stabilito per i funzionari del grado 4° e del grado 5° dell'ordinamento gerarchico.

Le sovraindicate aliquote si computano sul trattamento economico giornaliero di missione in misura intera (diaria, supplemento di pernottazione ed indennità integrativa) vigente nel tempo cui l'indennità si riferisce, e nella misura fissa di trenta giorni per ciascun mese.

Art. 2.

Ai membri ed al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali è corrisposta un'indennità di annue lire 48.000 a decorrere dal 1° luglio 1948.

Ai membri del Consiglio predetto, estranei all'Amministrazione dello Stato ed agli Enti pubblici o di diritto pubblico, che per partecipare alle sedute del Consiglio debbono recarsi fuori residenza, è attribuito il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato del grado 6°.

Art. 3.

Ai membri ed al segretario del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1948, un'indennità di annue lire 18.000.

Art. 4.

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato di cui ai precedenti articolo 2 e 3 non spetta gettone di presenza.

Art. 5.

All'onere finanziario dipendente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli si farà fronte con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, e per il periodo fino al 30 giugno 1950 mediante storno dal fondo di riserva iscritto nel bilancio medesimo per imprevisti e maggiori spese di personale e di carattere generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 92. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna e Seponi » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 18 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondi denominati « Caradogna e Seponi » di pertinenza, come dagli atti, della Parrocchia di S. Castrese in Castelvolturno e riportati nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Parrocchia di S. Castrese in Castelvolturno goduta dal sacerdote Stasio Sisto fu Giovanni partita n. 454, foglio di mappa n. 24, particelle nn. 47, 27 (parte), foglio di mappa n. 31, particella n. 47, foglio di mappa n. 32, particelle nn. 5, 6 per la superficie di Ha. 8.29.10 e con l'imponibile di L. 1.122,98.

I fondi sono divisi in tre appezzamenti che confinano:

il primo, corrispondente alle particelle nn. 47, 27 (parte) con la strada comunale « Caradogna », con l'argine del fiume Volturno, con le proprietà Parrocchia di S. Castrese: Russo Antonia fu Carlo maritata Magliulo ed altri;

il secondo, corrispondente alla particella n. 47 del foglio di mappa n. 31, con le proprietà Cantelli Tommaso fu Francesco, Chianese Francesco Saverio fu Luciano, Pignata Cristoforo fu Nicola, De Meo Gilda fu Giovanni, De Luca Maria-Giuseppa fu Nicola ed altri:

il terzo, corrispondente alle particelle nn. 5, 6 del foglio di mappa n. 32, con le proprietà Tornincasa Gennaro fu Francesco, Gagliardi Pietro fu Vincenzo, Tafuri Assunta fu Raimondo, Buffardi Rosa e fratelli fu Enrico ed altri, Russo Cesare di Liberato;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I fondi « Caradogna e Seponi » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 85.000 (ottantacinquemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 83. — GIORDANI

(3350)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1949.

Speciali modalità di pagamento per il commercio del baccalà e dello stoccafisso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Ritenuta l'opportunità di stabilire nei limiti fissati dalle richiamate disposizioni legislative, speciali modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il commercio del baccalà e dello stoccafisso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sull'entrata per il commercio del baccalà (secco o salinato) e dello stoccafisso è dovuta una volta tanto, nella misura dell'8 % per il baccalà e del 10 % per lo stoccafisso, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 2.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto, ed assorbe altresì il tributo relativo agli ulteriori scambi (esclusa la vendita al minuto) delle giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli importatori ed i grossisti; peraltro l'imposta assolta per gli ulteriori passaggi di dette giacenze non è rimborsabile.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per il baccalà e lo stoccafisso preparati e messi in commercio in particolari confezioni.

Art. 3.

Le note o fatture che siano rilasciate per i passaggi di baccalà o stoccafisso successivi all'importazione sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è valido fino al 31 dicembre 1949.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1949
Registro Finanze n. 13, foglio n. 150. — LESEN

(3403)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1949.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita in località Castiglioncello (Rosignano Marittimo) in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Livorno per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 ottobre 1948, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litoranea in località Castiglioncello (Rosignano Marittimo);

Considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Rosignano Marittimo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la fascia costiera predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

La fascia litoranea sita in comune di Rosignano Marittimo indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Livorno per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale,* insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Livorno nel quale sono indicati i dati della zona sottoposta al presente vincolo.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Rosignano Marittimo.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 3 agosto 1949

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali - Livorno

Deliberazione n. 5 del 27 ottobre 1948.

Oggetto: Zona costiera in località Castiglioncello (Rosignano Marittimo) delimitata dal torrente Chioma e dal punto sito in Caletta a 600 metri a sud del Botro di Crepatura. Inclusione nell'elenco delle bellezze naturali.

Presidente: dott. Franco Crovetti; vice presidente professore Sampaolesi Piero.

Membri presenti: ing. Tullio Farneti, rag. Paolo Fernandez Africano, rag. Luigi Pancaldi in sostituzione del sindaco del comune di Rosignano Marittimo.

Segretario: dott. Plinio Cannizzaro.

Assenti: ing. Piero Gianfranceschi, membro.

L'ill.mo signor presidente comunica che l'Associazione « Pro Castiglioncello » con foglio n. 314 del 14 settembre 1948, ha fatto conoscere quanto segue:

che la zona di Castiglioncello, delimitata sulla costa dal torrente Chioma a nord, e a mezzogiorno del Botro di Crepatura, a sud, presenta aspetti di incomparabile bellezza naturale;

che detta zona deve pertanto essere dichiarata « bellezza naturale » e di conseguenza soggetta ai vincoli previsti dalla legge in materia;

che per quanto riguarda la parte settentrionale della zona, propone che dal torrente Chioma e sino alla località Sorriso, sia delimitata verso l'entroterra dalla linea posta a cento metri a monte della ferrovia;

che dalla citata località e sino al punto sito in Caletta a 600 metri a sud del Botro di Crepatura, propone una delimitazione in profondità segnata su apposita carta 1/2000;

La Commissione

esaminata la carta allegata alla nota dell'associazione « Pro Castiglioncello » visto l'art. 1 e seguenti della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
a voti unanimi resi secondo le norme di legge;

Delibera:

1) di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Livorno la zona costiera di Castiglioncello (Rosignano Marittimo) compresa tra il torrente Chioma a nord ed il punto sito in località Caletta a 600 metri a mezzogiorno del Botro di Crepatura a sud;

2) di delimitare in profondità la parte settentrionale della citata zona sino alla località Sorriso, dalla linea posta a 100 metri a monte della ferrovia;

3) di delimitare in profondità la rimanente parte meridionale sino al punto posto a 600 metri a mezzogiorno del Botro di Crepatura, secondo quanto segnato nella carta 1/2000, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presidente: dott. F CROVETTI

(3193) *Il segretario*: dott. P. CANNIZZARO

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1949.

Revoca alla Società per azioni « Savoia », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili, furti, incendi, infortuni e responsabilità civile.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 19 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1949, che approva la concentrazione dell'esercizio assicurativo dei rami automobili, furti, incendio, infortuni e responsabilità civile, della Società di assicurazioni « Savoia » mediante trasferimento degli interi portafogli di tali rami assicurativi nella Società per azioni « Istituto Italiano di previdenza », con sede in Milano;

Decreta:

Alla Società per azioni « Savoia » con sede in Genova, è revocata l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili, furti, incendio, infortuni e responsabilità civile.

Roma, addì 5 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3284)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1949.

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa di produzione, lavoro e consumo « Unione », con sede in Carlentini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1948, con il quale fu ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Siracusa, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo « Unione » con sede in Carlentini e alla nomina del sig. Carmelo Tabacco a commissario della cooperativa stessa;

Visti i successivi decreti con i quali i poteri conferiti al commissario furono prorogati al 15 giugno 1949;

Vista la nota del suddetto prefetto in data 8 luglio 1949, contenente fra l'altro la proposta di proroga dei poteri commissariali;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di straordinaria gestione della predetta società, per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Decreta:

I poteri conferiti al sig. Carmelo Tabacco, commissario della Cooperativa di produzione, lavoro e consumo « Unione », con sede in Carlentini, sono prorogati fino e non oltre il 15 settembre 1949.

Roma, addì 5 agosto 1949

Il Ministro: FANFANI

(3269)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1949.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione per la durata di giorni novanta ai lavoratori marittimi sbarcati per avvicendamento in qualsiasi porto del territorio nazionale alla data dell'8 agosto 1949.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori marittimi disoccupati;

Sentita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, per la durata di giorni novanta, del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo 3°, capo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori marittimi, muniti di libretto di navigazione, sbarcati per avvicendamento in qualsiasi porto del territorio nazionale alla data dell'8 agosto 1949, e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda da parte dei lavoratori disoccupati alla Capitaneria di porto presso il cui Ufficio di collocamento essi trovansi iscritti.

La Capitaneria di porto provvede alla trasmissione delle domande alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredandole di un certificato attestante che il richiedente ha interrotto il suo lavoro per avvicendamento, che all'atto della domanda egli non è nuovamente imbarcato e che si trova iscritto ai turni di collocamento della gente di mare.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

2) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 396. — LAMICELA

(3383)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1949.

Autorizzazione al Banco Ambrosiano, con sede in Milano, a compiere operazioni di credito agrario d'esercizio nel territorio dei comuni di Alessandria, Bergamo, Bologna, Como, Milano, Pavia, Piacenza, Roma, Torino, Varese, nonchè nel territorio dei comuni di Abbiategrasso, Besana, Concorezzo, Monza, Seregno e Seveso (Milano), Casteggio e Vigevano (Pavia), Erba, Fino-Mornasco e Lecco (Como), Luino (Varese).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda del Banco Ambrosiano, con sede in Milano;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, con sede in Milano, è autorizzato a compiere nel territorio dei comuni di Alessandria, Bergamo, Bologna, Como, Milano, Pavia, Piacenza, Roma, Torino e Varese, nonchè nel territorio dei comuni di Abbiategrasso, Besana, Concorezzo, Monza, Seregno e Seveso (in provincia di Milano), Casteggio e Vigevano (in provincia di Pavia), Erba, Fino-Mornasco e Lecco (in provincia di Como), Luino (in provincia di Varese) operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Lucca a gestire i Magazzini generali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'stanza presentata dal Consorzio agrario provinciale di Lucca per essere autorizzato ad istituire e gestire in detta Provincia Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere manifestato dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca nella riunione del 28 giugno 1949;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Lucca nella seduta del 18 giugno detto;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Lucca è autorizzato a gestire in regime di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, i seguenti impianti siti in detta Provincia:

1) Lucca, via della Rosa, 17 (stabilimento principale);
2) Altopascio, via Romana (succursale);
3) Viareggio, via Aurelia-Varignano (succursale).

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca nella citata riunione del 28 giugno 1949, e le tariffe approvate con la citata deliberazione 18 giugno 1949 del Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca, proporrà entro sei mesi, al Ministero, la forma e la misura della cauzione, che quel Consorzio agrario provinciale è tenuto a prestare a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3268)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1949.

Autorizzazione alla ditta Giovanni Colombo dei fratelli Colombo ad istituire e gestire in Pavia Magazzini generali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate e particolarmente per il deposito e la stagionatura del formaggio grana e del gorgonzola.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Giovanni Colombo, dei fratelli Colombo, per essere autorizzata ad istituire a gestire in provincia di Pavia, Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, e particolarmente pel deposito e la stagionatura del formaggio grana e del gorgonzola;

Visto il parere manifestato dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia nella riunione del 20 giugno 1949;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Pavia nella seduta del 7 aprile detto;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La ditta Giovanni Colombo dei fratelli Colombo, è autorizzata ad istituire e gestire in Pavia, via Brighetti n. 30, Magazzini generali « Colombo » pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, e particolarmente pel deposito e la stagionatura del formaggio grana e del gorgonzola.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia nella citata riunione del 20 giugno 1949 e le tariffe approvate con la citata deliberazione 7 aprile 1949 del Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 3.

La Camera di commercio industria e agricoltura di Pavia proporrà entro sei mesi, al Ministero la forma e la misura della cauzione, che la ditta Colombo è tenuta a prestare a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3267)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno a gestire i Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno per essere autorizzato ad istituire e gestire in detta Provincia, Magazzini generali pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate:
Visto il parere manifestato dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno nella riunione del 16 maggio 1949;
Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Ascoli Piceno nella seduta del 16 maggio stesso anno;
Sentito il Comitato Interministeriale dei Prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno è autorizzato a gestire in regime di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, i seguenti impianti siti in detta Provincia:

1) Ascoli Piceno, frazione Villa Sant'Antonio (silos per cereali e magazzino merci varie);
2) Ascoli Piceno, quartiere Parignano, ex Caserma Nellei e complesso Pennile;
3) Amandola (strada Nazionale n. 78, in prossimità del bivio Amandola-Monte Fortino);
4) Carassai (strada vicinale del Crocefisso);
5) Castignano (in prossimità della strada provinciale Valtesino);
6) Cupramarittima (strada Statale Adriatica numero 16);
7) Fermo (viale Trieste, 13-*a* e 15);
8) Force (bivio provinciale Vanarottese, Comunale per Comunanza);
9) Montegiorgio (in prossimità della stazione della ferrovia secondaria Porto San Giorgio-Amandola);
10) Montegranaro (strada provinciale Fermana);
11) Montottone (provinciale Montottonese);
12) Monsampietrangeli (provinciale Rapagnanese);
13) Offida (strada comunale Offida-Castel di Lama);
14) Ortezzano (provinciale Val di Aso, in corrispondenza del bivio per Ortezzano);
15) Sant'Elpidio a Mare (frazione Porto);
16) Porto San Giorgio (complesso collegato con la strada Statale Adriatica n. 16 e con la strada comunale della Fonte);
17) Ripatransone;
18) San Benedetto del Tronto (frazione Porto d'Ascoli, in prossimità della stazione ferroviaria);
19) Servigliano (provinciale Faleriense, bivio per la provinciale Matenana);
20) Santa Vittoria in Matenano (frazione Ponte Maglio);
21) Montalto Marche (via Peretti n. 1).

La sede amministrativa dei Magazzini generali come sopra autorizzati è in Ascoli Piceno, presso la sede di quel Consorzio agrario provinciale, ove pertanto dovrà, a' sensi del combinato disposto dell'art. 5 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e dell'art. 3 della legge 12 maggio 1930, n. 685, rimanere accentrata la relativa contabilità.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo si applicano le condizioni regolamentari approvate dalla Giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno nella citata riunione del 16 maggio 1949, e le tariffe approvate con la citata deliberazione in pari data del Comitato provinciale dei Prezzi.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno, proporrà entro sei mesi, al Ministero la forma e la misura della cauzione, che il Consorzio agrario provinciale di Ascoli Piceno è tenuto a prestare a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai.

Con decreto Ministeriale del 12 agosto 1949:

Quartararo Francesco, notaio residente nel comune di Castrofilippo, distretto notarile di Agrigento, è traslocato nel comune di Naro, stesso distretto;

Parisi Pasquale, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è traslocato nel comune di Bitonto, distretto notarile di Bari;

de Siervo Luigi, notaio residente nel comune di Crevacuore, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Savona;

Rossi Cesare, notaio residente nel comune di Breganze, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Thiene, stesso distretto.

(3380)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria solidarietà nazionale »

MANIFESTAZIONE 1949

Biglietti vincenti
estratti in Venezia nel giorno 17 luglio 1949

A) Grandi premi: Biglietti vincenti:

Serie *A* n. 029030 — 1° premio di L. 25.000.000
Serie *Z* n. 076342 — 2° premio di L. 5.000.000
Serie *L* n. 047507 — 3° premio di L. 5.000.000

B) Premi di consolazione di L. 40.000 ciascuno: Biglietti vincenti:

1. Bigl.	Serie	A	n. 046140		9. Bigl.	Serie	S	n. 008884
2. »	»	D	n. 027504		10. »	»	S	n. 018337
3. »	»	E	n. 054898		11. »	»	S	n. 058129
4. »	»	H	n. 002278		12. »	»	T	n. 075360
5. »	»	L	n. 010865		13. »	»	U	n. 008310
6. »	»	M	n. 040293		14. »	»	Y	n. 092256
7. »	»	M	n. 089062		15. »	»	Z	n. 069412
8. »	»	P	n. 044800					

C) Premi ai venditori dei biglietti vincenti i tre grandi premi:

1) al venditore del biglietto Serie A n. 029030 vincente il 1° premio L. 150.000;
2) al venditore del biglietto Serie Z n. 076342 vincente il 2° premio L. 50.000;
3) al venditore del biglietto Serie L n. 047507 vincente il 3° premio L. 50.000.

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti gli altri quindici premi:

Ai venditori degli altri biglietti vincenti i premi di lire 40.000 di cui alla lettera B) lire 10.000 ciascuno.

I biglietti vincenti devono essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire a rischio del possessore, al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie entro il 180° giorno sucessivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale della estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, debitamente autenticata e legalizzata, all'Ispettorato generale predetto.

p. il Sottosegretario di Stato
Presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali
MOSIELLO

(3273)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10698 in data 9 agosto 1949 è stata prorogata fino al 2 novembre 1949 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari della provincia di Potenza, affidata al commissario ing. Gennaro Laurini.

(3274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 167

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 agosto 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 22 agosto 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,875
Id. 3,50 % 1902	73,50
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,875
Redimibile 3,50 % 1934	76 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,175
Id. 5 % 1936	95,875
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,025
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 22 agosto 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L.	13,12	per franco belga
Danimarca	»	72,98	» corona danese
Francia	»	1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	»	70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	»	31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	»	—	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	»	142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'articolo 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 4,50 % (1861)	30506	Congregazione di carità di Meola (Venezia)	66 —
P. R. 3,50 % (1934)	27471	Gancia Maddalena Maria di Michele, nubile, dom. a Paesana (Cuneo)	315 —
Id.	72067	Fondazione Elisa Matarelli amministrata dal Comando del 4° reggimento fanteria	52,50
Id.	489215	E.M. Opera pia Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria)	91 —
Cons. 3,50 % (1906)	821723	O.P. Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria)	1204 —
P. R. 3,50 % (1934)	381827	O.P. Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria) per l'asilo infantile, vincolata per erogazione	157,50
Id.	357699	O.P. Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria)	140 —
Id.	357700	Come sopra	70 —
Id.	495920	Prosperi Anna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Scarini Clelia ved. Prosperi, dom. a Roma	3790,50
Rendita 5 % (1935)	112416	Testoni Antonio di Giuseppe, vincolata	10 —
P. R. 3,50 % (1934)	298729 (nuda proprietà)	Mencato Ferruccio, Pio ed Elda fu Ugo, minori, sotto la patria potestà della madre Cagnacci Lea fu Angelo ved. di Mencato Ugo, dom. in Roma, con usufrutto a quest'ultima	357 —
Id.	167226	Centi Michele di Nicolò, dom. a Pero, frazione del comune di Varazze (Genova), ipotecata per cauzione	126 —
Id.	40745	Centi Michele di Nicolò, dom. a Spotorno (Genova)	350 —
B. T. N. 4 % (1943) Serie F	805	Cassa Scolastica del regio istituto tecnico commerciale « Amerigo Vespucci » di Livorno	Capitale nominale 1000 —
Cons. 4,50 % (1861)	57343	O. P. Rabacchino Caviglia di Fontanile (Alessandria)	4266 —
Rendita 5 % (1935)	146313	Asilo infantile Villa in Occhieppo Superiore (Vercelli)	1595 —
Id.	188536	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Vercelli) per la frazione Villa	25 —
Cons. 4,50 % (1861)	10631	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), Sezione Villa, vincolata	87 —
Id.	14712	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), vincolata	375 —
Id.	10632	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), Sezione Villa, vincolata	1479 —
Id.	14713	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), vincolata	210 —
Id.	14714	Come sopra	6 —
Id.	14715	Come sopra	45 —
Id.	28925	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), frazione Villa	54 —
Id.	36396	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), per la frazione Villa	27 —
Id.	40705	Come sopra	54 —
P. R. 3,50 % (1934)	198012	Asilo infantile Villa di Occhieppo Superiore (Novara)	38,50
Id.	274155	Asilo infantile Villa di Occhieppo Superiore (Vercelli)	175 —
Id.	379049	Come sopra	605,50
Id.	508119	Come sopra	28 —
Cons. 3,50 % (1906)	2795	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara) per la frazione Villa	35 —
Id.	212655	Scuole femminili elementari proprie dell'Asilo infantile, Sezione Villa di Occhieppo Superiore (Novara)	35 —
Id.	239687	Come sopra	56 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	257039	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), per la frazione Villa	35 —
Id.	264680	Come sopra	35 —
Id.	275058	Asilo infantile eretto in Villa, frazione del comune di Occhieppo Superiore (Novara) . . .	35 —
Id.	280984	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara) . . .	3,50
Id.	280985	Come sopra	3,50
Id.	280986	Come sopra	3,50
Id.	302080	Come sopra	3,50
Id.	302081	Asilo infantile di Occhieppo Superiore (Novara), amministrato dalle scuole femminili dello stesso luogo, vincolata .	3,50
Id.	482290	Asilo infantile Villa di Occhieppo Superiore (Novara)	70 —
Id.	668612	Asilo infantile della Villa di Occhieppo Superiore (Novara) .	35 —
Id.	694972	Come sopra . . .	70 —
Id.	697786	Asilo infantile Villa di Occhieppo Superiore (Novara) .	35 —
P. R. 3,50 % (1934)	103894	Zordan Ezio fu Eugenio, dom. in Milano .	14 —
Id.	128081	Zordan Maria fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Culetto Luigia fu Valentino vedova di Zordan Eugenio, dom. in Milano	87,50
Rendita 5 % (1935)	121290	Coppola Elvira fu Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Giordano Bianca vedova Coppola, dom. a Napoli	600 —
Cons. 3,50 % (1906)	792793 (solo nuda proprietà)	Rosano Adele fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Corsio Amalia di Leopoldo ved. Rosano, dom. in Torino, con usufrutto a Corsio Amalia di Leopoldo .	140 —
Id.	827920	Fondazione Tenente Oddone De Nakic in Zara . . .	52,50
Id.	828339	Come sopra	70 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1393)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Adrara San Rocco e Adrara San Martino (Bergamo)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 625 circa, compresa nei comuni di Adrara San Rocco e Adrara San Martino, delimitata dai seguenti confini:

partendo dalla stalla detta dei Camarotti segue il costone del bosco « Canter » sino al fondo valle; da qui segue il torrente Guerna sino alla Chiesina dei Morti di Valle, risale la Valle di Serle sino in località Zilvello, da qui raggiunge la stalla Ronchello, segue il confine dei boschi di proprietà del comune di Adrara San Martino, passando per la malga denominata « Plagna » raggiunge il confine col comune di Viadanica e lo segue sino alla Cascina nuova della Rola, da qui segue il sentiero di mezzo della Vallina, poscia il sentiero di Mezzo di Corna di Vago, raggiunge il colle delle Dadine e correndo lungo il confine tra il comune di Adrara San Rocco e Vigolo (spartiacque) raggiunge la località « Camarotti ».

(3234)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Scansano (Grosseto)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Grosseto, della estensione di ettari 500 circa, compresa nel comune di Scansano, delimitata dai seguenti confini:

a nord: fossi di Banditella e Senna;
ad est: fosso del Saragiolo;
a sud ed ovest: strada provinciale Grosseto-Scansano.

(3237)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sant'Agostino (Ferrara)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Sant'Agostino (Ferrara), della estensione di ettari 349, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura:

Confini.

a sud scolo Riolo, proprietà fratelli Calzolari, Benetti Nando, strada provinciale, Cimitero ed argine Postale;
a nord: via Bassa, proprietà fratelli Vaccari e Preti Arturo, scuole comunali e argine Cavonapoleoni;

ad est: proprietà Bioni Ernesto; Pedriali Angelo; Querzè Ottavio; fratelli Baietti; Orsini Adolfo; fratelli Angelini; Lodi Flaminio e moglie; Bardassi Amedeo; Andreetti Argia. Piffanelli Ettore; eredi Zeri; Zamboni Alfredo; Resca Milena; Galuppi Elvira; Masutti Renato; Corazza Antonio; fratelli Maccaferri; Michelini Severino; strada « Luneda Nuova » e Lodi Amedeo;

ad ovest: argine bosco Panfilia; campo sportivo comunale; proprietà Trinchero Letizia; fratelli Vaccari; fratelli Ferriani.

(3218)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Grazzano e Moncalvo (Asti).

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nei comuni di Grazzano e Moncalvo (Asti), della estensione di ettari 600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Quadrivio della strada provinciale Moncalvo-Casale, strada provinciale per Grazzano, strada provinciale Ottiglio fino a cascina Pugno, cascina Valanzana, Madonna dei Monti. cascina Rampone, cascina Galetti, cascina Bolone, cascina Spada, quota 372, cascina Bezzi, di qui segue il confine provinciale Asti-Alessandria fino alla strada provinciale Casale-Moncalvo, cascina Quartero, strada provinciale fino al quadrivio.

(3214)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mioglia, Pontinvrea e Giusvalla (Savona)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nei comuni di Mioglia, Pontinvrea e Giusvalla (Savona), della estensione di ettari 640 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a nord casa Tre Termini, casa Gireghet, casa Taple;

ad est: crinale di casa Taple, frazione Casone, Cà di Bega, rio Zizzero, frazione Pian Bottello, raggiunge la provinciale Mioglia-Pontinvrea fino al bivio per Giusvalla;

a sud strada provinciale Pontinvrea-Giusvalla fino al limite dell'abitato;

ad ovest strada provinciale fino alla frazione Galletti, Retano dei Ciazzi, Bricco dell'Avra, mulattiera fino a Case Tre Termini.

(3216)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cento (Ferrara)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Cento (Ferrara), della estensione di ettari 646, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad est: fiume Reno;

a sud: strada di circonvallazione della città di Cento;

ad ovest: strada provinciale Cento-Ferrara;

a nord: strada comunale imperiale fino alla Barca di Dosso.

(3217)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castel San Pietro (Bologna)

Per il periodo 1° agosto 1949-31 luglio 1952, i fondi siti nel comune di Castel San Pietro (Bologna), della estensione di ettari 1580, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura:

a nord. torrente Sillaro;

ad ovest: crinale Cà Sferia, monte di Sotto, Cà Garavella, molino dell'Aquila;

a sud. strada sul crinale da Cà Sferia a Cà Vigna;

ad est: crinale da Cà Vigna al torrente Sillaro.

(3215)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del prefetto di Trento in data 31 dicembre 1947, n. 49523, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Meneguzzer Cornelio, vice prefetto.

Componenti:

dott. Torri Aurelio, specialista in ostetricia;
dott. Morelli Luigi, specialista in ostetricia;
dott. De Marco Sergio, medico provinciale;
Demozzi Degasperi Emma, ostetrica condotta.

Segretario:

dott. Domenico Fabiani.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 agosto 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3299)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Varianti ai concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui al supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 111 del 14 maggio 1949 e proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624;

Veduto il supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1949, con il quale sono stati pubblicati i bandi dei concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi, riservati ai reduci, indetti con decreti Ministeriali 13 aprile 1948;

Considerato che in occasione dell'espletamento di taluni dei corrispondenti concorsi riservati ai reduci, banditi in precedenza per il conferimento della prima metà dei posti originariamente accantonati in applicazione dell'art. 1 del sopracitato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non sono stati ricoperti tutti i posti già messi a concorso per mancanza di concorrenti idonei o per rinuncia alla nomina da parte di alcuni vincitori;

Considerato che in occasione dell'espletamento del concorso riservato ai reduci, bandito in precedenza per il conferimento di sei dei tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Provveditorati agli studi, originariamente accantonati in applicazione dell'art. 1 del più volte citato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si è aumentato di uno il numero dei posti messi a concorso, in base alla facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Ritenuta la necessità di aumentare o diminuire, a seconda dei casi, il numero dei posti messi a concorso nei vari ruoli, dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi, di cui al citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1949, in relazione al numero dei posti effettivamente ricoperti in occasione dell'espletamento dei concorsi per il conferimento della prima metà dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi, di cui al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1949, è, limitatamente ai sottoindicati concorsi, aumentato come segue:

1) concorso per esami a posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci: da cinque a sei;

2) concorso speciale per esami a posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci: da quattordici a ventiquattro;

3) concorso speciale per titoli a posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci: da cinque a sei;

4) concorso speciale per titoli a posti di vice ragioniere nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci: da nove a diciassette;

5) concorso speciale per titoli a posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci: da tredici a ventidue;

6) concorso per esami a posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci: da ventidue a ventisette.

Art. 2.

Il numero dei posti messi a concorso per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci, di cui al supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1949, pag. 15, è diminuito da sette a sei.

Art. 3.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione a tutti i concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi, riservati ai reduci, di cui al citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1949, è prorogato a tutto il 20 ottobre 1949.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1949
Registro n. 16, foglio n. 292

(3399)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria di merito del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso interno, per titoli ed esami, per il posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno, indetto con decreto prefettizio n. 22960 del 14 ottobre 1948;

Vista la graduatoria di merito del concorso stesso formulata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli ed esami, per il posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Livorno, indetto con decreto prefettizio n. 22960 del 14 ottobre 1948, così come predisposto dalla Commissione giudicatrice e qui di seguito riportata:

1. Dott. Mangio Francesco fu Antonio

titoli (complessivamente)	punti	21,04	su	50
prova pratica di analisi qualitativa .	»	35,00	»	50
prova pratica di analisi quantitativa	»	45,00	»	50
prova pratica di analisi organica e farmaceutica	»	45,00	»	50
prova pratica di analisi bromatologica	»	40,00	»	50
prova scritta di igiene generale .	»	45,00	»	50
prova orale .	»	40,00	»	50
Totale	punti	271,04	su	350

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Livorno.

Livorno, addì 20 luglio 1949

Il prefetto: SOLIMENA

(3156)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.